

TI_GERICHTE 12.2023.119 vom 22. Januar 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-01-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2023.119

FR: TI_GERICHTE 12.2023.119 du 22 janvier 2024

IT: TI_GERICHTE 12.2023.119 del 22 gennaio 2024

Regeste

Convenzione fiduciaria, mandato, rendiconto

Erwägungen

E. 1

L'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie, tale valore supera la soglia testé menzionata, le parti e il Pretore avendolo fissato in almeno EUR 40'000.-, importo che non appare inverosimile. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l'appello 13 settembre 2023 contro la decisione

E. 4

agosto 2023 è tempestivo tenuto conto della sospensione dei termini dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC. Così come sono tempestive la risposta all'appello 2 novembre 2023, la replica spontanea 16 novembre 2023 e la duplica spontanea 21 novembre 2023. 2. L'art. 400 CO obbliga il mandatario, ad ogni richiesta del mandante, a render conto del suo operato e a restituire tutto ciò che per qualsiasi titolo ha ricevuto in forza del mandato. Il diritto di rendiconto mira a permettere al mandante di verificare la corretta esecuzione del mandato e se del caso fornire le necessarie istruzioni, adeguare il mandato alle mutate circostanze o terminarlo, come pure di disporre di tutte le informazioni necessarie per comprendere la situazione giuridica e decidere con cognizione di causa sull'esercizio dei suoi diritti, quale ad esempio la domanda tendente alla consegna di tutto quanto il mandatario ha ricevuto in forza del mandato oppure una domanda di risarcimento danni (IICCA del 27 giugno 2022, inc. 12.2021.173, consid. 4.1 con riferimenti e del 4 novembre 2019, inc. 12.2018.46/50, consid. 6). La dottrina interpreta in modo ampio il concetto di rendiconto, che si estende a tutte le informazioni utili al mandante, purché riferite agli affari curati e alle misure intraprese dal mandatario, dai suoi ausiliari o dai suoi sostituti nell'interesse del mandante (DTF 143 III 348 consid. 5.3.1, 139 III 49 consid. 4.1.3; Fellmann in: Berner Kommentar, 1992, n. 8 e 31 ad art. 400 CO; Oser/Weber in: Basler Kommentar, 7 a ed., n. 4 ad art. 400 CO). L'estensione delle informazioni esigibili dipende essenzialmente dalle richieste del mandante, il quale può anche solo limitarsi a sollecitare semplici risposte su singole questioni oppure pretendere l'allestimento di un rapporto completo con spiegazione dei singoli fatti (IICCA del 27 giugno 2022, inc. 12.2021.173, consid. 4.1 con riferimenti). Il mandante, sempre che le sue richieste in tal senso non siano già state ossequiate in precedenza (cfr. Fellmann, op. cit., n. 71 e 96 ad art. 400 CO), non deve di principio giustificare un interesse particolare al rendiconto (cfr. Jacquemoud-Rossari, Reddition de comptes et droit aux renseignements, in: SJ 2006 II p. 27; STF 4A_413/2007 del 10

dicembre 2007 consid. 3.3 e 3.4). Tuttavia, conformemente al principio generale dell'art. 2 CC, la domanda di rendiconto non può essere invocata in maniera contraria alle regole della buona fede. Di conseguenza, se non poggia su alcun interesse legittimo del mandante e appare in particolare vessatoria o inopportuna, essa può essere considerata abusiva e restare senza seguito. Ciò è segnatamente il caso se il mandante dispone già delle informazioni necessarie o se è comunque in grado di ottenerle consultando la propria documentazione, mentre il mandatario per fornirle andrebbe incontro alle più grandi difficoltà (IICCA del 1° marzo 2021, inc. 12.2020.43, consid. 7, e del 4 novembre 2019, inc. 12.2018.46/50, consid. 6 con richiami). 3. Nella decisione impugnata il Pretore, riepilogati i criteri che disciplinano il diritto al rendiconto (art. 400 CO), ha accertato anzitutto, relativamente alla operazione finanziaria legata alla M_____ Srl, l'incompletezza del rendiconto del 14 ottobre 2019 (doc. 13) già solo perché esso non conteneva i bilanci societari relativi ai suoi primi anni di vita (ossia quelli del 2009, 2011 e 2012) né quelli degli anni dal 2014 ad oggi come nemmeno, tra gli altri, gli statuti, i rapporti di revisione e i verbali delle assemblee generali degli azionisti. A parte ciò, per il Pretore l'istruttoria non aveva permesso di colmare tali lacune né di escludere che la convenuta possedesse le informazioni richieste. La convenuta non si era confrontata con tale assunto né lo aveva smentito " in maniera definitiva ". Per tacere del fatto che essa non aveva sollevato particolari difficoltà nel reperire le informazioni e i documenti richiesti né aveva addotto la tutela della sfera privata di terze persone. Appurato il fondamento della richiesta, il Pretore ha nondimeno rilevato che molti dei documenti richiesti dall'attore figuravano già nel doc. 13, sicché limitatamente a essi la domanda di rendiconto andava respinta siccome già evasa. Riguardo ai contratti di mutuo (doc. 4 e 5) di cui al petitum n. 1.2, il Pretore non ha ravvisato particolari contestazioni della convenuta, di modo che egli ha ritenuto come ammessi i fatti addotti dall'attore (art. 150 CPC) e ha ugualmente dato seguito alla richiesta di costui, sempre nella misura in cui essa non fosse già soddisfatta dalla documentazione di cui al doc. 13 (in particolare dai doc. 13.6 e 13.7; loc. cit., pag. 3 seg.). Per quel che concerneva invece la A_____ Srl, il primo giudice, riscontrata " una gravissima negligenza organizzativa da parte di tutte le persone coinvolte in questa ambigua operazione in Romania ", ha osservato che la AP 1 " potrebbe ancora essere intestataria a titolo fiduciario delle quote ", avendo lo stesso presidente del consiglio d'amministrazione della convenuta, _____ P_____, ammesso di non avere ricevuto alcuna disdetta del relativo mandato e non avendo egli nessuna certezza di essere socio a titolo fiduciario della A_____ Srl. Quanto ai suoi aumenti di capitale, lo stesso P_____ aveva affermato di non ricordare chi li avesse votati, limitandosi a indicare che probabilmente egli aveva conferito procura a uno dei fiduciari (D_____ o _____ Q_____) per procedere alla votazione. In simili circostanze, la tesi difensiva secondo cui la convenuta sarebbe stata esclusa illecitamente dal suo azionariato oltre che dalla relativa procedura di cessione delle quote era smentita da essa medesima. Gli elementi testé evocati lasciavano altresì trasparire un coinvolgimento della AP 1 (a titolo fiduciario per conto dell'attore) nella A_____ Srl e non permettevano di escludere che essa fosse ancora detentrica (a titolo fiduciario) delle azioni di quella società, il che impediva di escludere tout court la fondatezza della richiesta attorea, potendo anzi l'accoglimento della medesima fare finalmente chiarezza (al beneficio di entrambe le parti in causa) sull'operazione in Romania. E risultasse la convenuta, in esito alla rendicontazione, ancora detentrica delle quote di A_____ Srl – circostanza che allo stato attuale non poteva escludersi – ciò avrebbe significato che la convenzione fiduciaria di cui al doc. 2 era ancora in vigore, sicché l'azione di rendiconto si giustificava in ogni caso

(pag. 4 seg.). Il Pretore non ha ravvisato dipoi motivi per negare all'attore un interesse degno di protezione al rendiconto o per attestargli malafede. Al proposito egli ha rilevato che l'attore disponeva di due convenzioni fiduciarie con la convenuta relativamente alle quali non aveva ottenuto tutte le informazioni di cui necessitava per fare chiarezza sullo svolgimento del mandato (così per quella relativa alla M_____ Srl, doc. 3), rispettivamente non ne aveva ottenuta alcuna (così per quella relativa alla A_____ Srl, doc. 2). Né l'intenzione di fare chiarezza su una situazione che lo coinvolgeva e i cui contorni erano poco chiari costituiva per il primo giudice un agire abusivo, neppure ove esso fosse teso a raccogliere informazioni per formulare una domanda di risarcimento del danno. Per quel che atteneva infine alla multa disciplinare di fr. 1'000.- per ogni giorno di inadempimento, il Pretore non l'ha considerata sproporzionata tenuto conto del valore di causa e dell'assenza di impedimenti particolari da parte della AP 1 nel fornire la documentazione richiesta, fermo restando che sarebbe spettato se mai al giudice dell'esecuzione assegnare la sanzione effettiva sulla base, fra l'altro, del grado di inadempimento (pag. 5 seg.).

E. 4.1

L'appellante, dolendosi di un'interpretazione erronea dell'art. 400 CO e di un apprezzamento arbitrario delle prove, rimprovera anzitutto al Pretore, in relazione alla società M_____ Srl, di non avere considerato la propria posizione marginale nell'operazione rumena né la malafede della controparte che si troverebbe già in possesso di tutte le informazioni richieste. L'istruttoria avrebbe confermato che la sua era una mera intestazione fiduciaria nell'ambito di un'operazione gestita integralmente dalla famiglia _____, e in particolare dal figlio M_____, amministratore unico e socio della società, il quale dispone di tutti i poteri per reperire ogni informazione senza dover fare capo a lei che da parte sua ha già completamente rendicontato l'attore come si evince dal doc. 13. Per la convenuta, il riferimento del Pretore alla convenzione fiduciaria è vago e le ascrive una serie di obbligazioni che, nelle intenzioni delle parti, non dovevano essere in capo a lei che non dispone di ulteriori informazioni né documentazione. La decisione pretorile creerà così a mente sua ulteriori contenziosi al momento dell'esecuzione del dispositivo. Contrariamente a quanto indicato dal Pretore, i bilanci, i rapporti di revisione e i verbali delle assemblee sono documenti in possesso dell'amministratore della società (che avrebbe finanche dovuto prepararli e sottoscriverli) e non del socio fiduciario, a maggior ragione trattandosi di un'operazione di famiglia nell'ambito della quale in precedenza non era mai stato rimproverato alcunché se non quando, a fronte di un'operazione fallimentare, a diversi anni di distanza, l'attore ha dovuto trovare un capro espiatorio diverso dal figlio M_____, unico vero responsabile dell'operazione che, per stessa ammissione dell'appellato, gli ha fatto spendere un sacco di soldi senza risultati visibili. La decisione pretorile non considera inoltre che M_____ (ma anche l'attore, per il tramite del figlio) era al corrente di tutto quello che succedeva, come aveva avuto modo di riferire il teste D_____ (il quale aveva gestito con il primo l'operazione immobiliare in Romania), e che i membri della famiglia _____ chiedevano le informazioni direttamente al figlio/fratello M_____ che da parte sua disponeva di una procura " in bianco " da parte loro (memoriale, pag. 6 a 8). Che la famiglia _____ fosse già in possesso di tutta la documentazione relativa alla M_____ Srl e che l'iniziativa giudiziaria dell'attore si riveli così manifestamente vessatoria lo dimostrerebbe pure il fatto, ignorato dal primo giudice, che M_____ ha incaricato uno studio legale di _____ di recuperare i documenti della società. Lo scopo principale dell'azione

giudiziaria consiste poi nel sapere come sono stati investiti EUR 1'100'000.-, ciò che essa avrebbe già esaustivamente spiegato con il doc. 13. L'insostenibilità della decisione pretorile che – secondo l'appellante – ignora le risultanze istruttorie e in particolare che l'intera operazione e le successive trasformazioni sono state effettuate con il coinvolgimento della famiglia _____ risulterebbe infine dalla circostanza che per dare seguito alle richieste attoree essa (come faceva anche l'appellato) dovrebbe a sua volta rivolgersi direttamente all'amministratore unico e deus ex machina dell'intera operazione M_____ (loc. cit., pag. 8 seg.).

E. 4.2

Che l'attore posseda già tutte le informazioni richieste e sia dunque in malafede è un'obiezione che spetta al mandatario dimostrare, così come incombe a quest'ultimo provare di avere adempiuto correttamente e completamente – mediante l'esibizione della contabilità e dei relativi giustificativi o in altro modo – il proprio obbligo di rendiconto (Fellmann , op. cit., n. 96 ad art. 400 CO; Jermann , Pflicht des Treuhänders zur Herausgabe von Akten, insbesondere der Buchhaltung in: TREX 2004 pag. 279). Non basta tuttavia invocare la mera intestazione fiduciaria delle quote della M_____ Srl e l'asserita natura familiare dell'operazione per dimostrare ciò. Anche perché un abuso di diritto, stante il suo carattere eccezionale, va ammesso solo con cautela (IICCA del 27 giugno 2022, inc. 12.2021.173, consid. 4.2 con riferimenti). Certo, non si disconosce che, come ha già rilevato il Pretore, i contorni dell'operazione in Romania – (co)finanziata dall'attore – sono poco chiari e che il figlio M_____ sembra effettivamente avere rivestito un ruolo di prim'ordine in essa (verbale 18 dicembre 2020 di _____ B_____, pag. 18; verbale 22 gennaio 2021 di AO 1, pag. 1 segg., e _____ P_____, pag. 6 segg.; verbale 24 marzo 2021 di _____ Q_____, pag. 1 segg., e D_____, pag. 6 segg.). Sta di fatto che ciascun mandante ha il diritto di ottenere le informazioni richieste, volte a chiarire le modalità di esecuzione del mandato fiduciario e la sorte del denaro investito (IICCA del 27 giugno 2022, inc. 12.2021.173, consid. 5.1; Werro in: Commentaire romand, CO I, 3 a edizione, n. 10 ad art. 400 CO). Senza contare che l'obbligo di rendiconto sussiste e si estende a prescindere dai rapporti personali o finanche di parentela tra le parti (cfr. Fellmann , op. cit., n. 17 ad art. 400 CO). A maggior ragione se, come nella fattispecie, le relazioni tra M_____ – che da 20 anni vive in _____ – e l'attore (come pure con il fratello A_____) sembrano essere sporadiche e tutt'altro che idilliache (verbale 22 gennaio 2021 di AO 1, pag. 3: " A quell'epoca con mio figlio M_____ ero un poco ai ferri corti perché mi aveva fatto spendere tutti quei soldi e di risultati non se ne vedevano. Con M_____ ho soprattutto oggi dei rapporti molto ridotti (e va peggiorando); lui vive in _____ e ci sentiamo e vediamo molto poco "; cfr. pure verbale 18 dicembre 2020 di A_____, pag. 2). La possibilità che M_____ sia in possesso di tutta la documentazione richiesta dall'attore o vi abbia altrimenti accesso nulla muta dunque all'obbligo contrattuale in capo alla convenuta di rendicontare pienamente l'attore. Anche perché la convenuta non dimostra – né pretende invero – che per fornire le informazioni richieste andrebbe incontro alle più grandi difficoltà.

E. 4.3

Che l'appellante non disponga poi di ulteriori informazioni né di documentazione relativa alla M_____ Srl è un'obiezione che non convince. La doglianza appare già di dubbia ricevibilità perché la convenuta non contesta di non essersi confrontata in prima sede con l'assunto della controparte, secondo cui non si poteva escludere che essa possedesse le

informazioni richieste. A parte ciò, l'obiezione si rivela poco credibile. La convenuta non spiega in particolare perché sarebbe stata in grado di produrre alcuni conti annuali (per quanto è dato di capire, trattandosi di documenti in lingua rumena, non tradotti, quelli dal 2013 al 2017: doc. 13.40) ma non gli altri. Senza contare che l'estratto relativo al diritto rumeno sulle società commerciali (doc. 20), che la convenuta non ha mai discusso, definisce le competenze dell'assemblea dei soci di una società a responsabilità limitata come quella in esame, fra cui rientra segnatamente l'approvazione dei conti annuali (art. 189).

E. 4.4

Nemmeno permette di sovvertire il giudizio impugnato l'obiezione secondo cui l'attore non avrebbe per anni lamentato alcunché e avrebbe cercato – in lei – un capro espiatorio in seguito al fallimento dell'operazione. Il mandante ha infatti diritto di ottenere ragguagli sulle attività svolte dalla fiduciaria per tutta la durata del mandato e finanche oltre la sua cessazione, purché nei termini di prescrizione (circostanza non problematica in concreto; ICCA del 27 giugno 2022, inc. 12.2021.173, consid. 4.2 e 5.2 con richiami). E ciò anche se le informazioni richieste gli servono per verificare se le attività del mandatario integrano una corretta e fedele esecuzione del mandato e, in caso negativo, per postulare un eventuale risarcimento del danno (DTF 141 III 564 consid. 4.2.1 con rinvii).

E. 4.5

Quanto alla pretesa affermazione di D_____ secondo cui l'attore, tramite M_____, "era al corrente di tutto quello che succedeva" (memoriale, pag. 8 n. 21), l'appellante trascura che il soggetto di quella proposizione non era AO 1 bensì il figlio M_____ (verbale del 24 marzo 2021, pag. 11). D'altronde la convenuta si guarda bene dal riportare il resto della dichiarazione del teste D_____ il quale, nello stesso passaggio, aveva precisato di non sapere se poi M_____ facesse o meno "riferimento a suo papà" (loc. cit.). Che poi i membri della famiglia _____ chiedessero le informazioni direttamente al figlio/fratello, è possibile. Ciò non significa tuttavia che le abbiano anche ricevute in maniera veritiera e completa (verbale di A_____ 18 dicembre 2020, pag. 8: "Ripeto che le informazioni di questa operazione le chiedevamo nei primi due o tre anni a mio fratello, ma anche lui non sapendo cosa era successo, abbiamo chiesto informazioni al nostro fiduciario, ovvero la AP 1"; deposizione di AO 1 del 22 gennaio 2021, pag. 4: "L'unico che mi ha dato delle informazioni, ma penso in modo falsato, era mia figlio M_____"). Infine, l'allegazione secondo cui M_____ disponeva di una "procura in bianco" rilasciatagli dal padre e dal fratello è nuova (e in quanto tale irricevibile: art. 317 cpv. 1 CPC) oltre che contestata.

E. 4.6

Poco importa di conseguenza – anche in ragione di quanto già illustrato sopra al consid. 4.2 – che gli avvocati rumeni di M_____ abbiano ritirato – per conto suo – dai di lui commercialisti i documenti della M_____ Srl. Anche perché l'appellante non spiega in virtù di quale obbligo (legale o contrattuale) M_____ sarebbe tenuto a informare l'attore. Da ciò l'appellante non può dunque desumere che essa abbia già esaustivamente dato seguito – con il doc. 13 – al proprio obbligo contrattuale di rendiconto in relazione alla società in questione (sulla lacunosità e/o inconferenza dei documenti esibiti dalla convenuta cfr. oltretutto le dettagliate contestazioni dell'attore nella petizione, pag. 15 segg., come pure nella replica, pag. 8, 10, 13 seg. e pag. 21, cui sono seguite solo parziali prese di

posizione della convenuta nella risposta, n. 11 e n. 22 seg., come pure nella duplice, pag. 9). Né tanto meno che l'iniziativa giudiziaria della controparte sia manifestamente vessatoria.

E. 5

Relativamente alla A_____ Srl, l'appellante sostiene che già il fatto che il Pretore abbia riconosciuto non esservi prove sicure che essa ne detenga le azioni a titolo fiduciario, preclude all'attore il diritto alla rendicontazione, tale strumento non potendo essere ordinato con il solo intento di " finalmente far chiarezza (a beneficio di entrambe le parti in causa) sulla situazione legata all'operazione in Romania ", rispettivamente per verificare se essa sia ancora detentrica delle relative quote. Per ordinare una rendicontazione – soggiunge l'appellante – occorre prima appurare l'esistenza o meno di un mandato. Non può invece essere il rendiconto lo strumento per tale accertamento. Ora, stando alla sentenza impugnata, essa verrebbe messa erroneamente nella posizione di dover dimostrare in sede di rendiconto di non essere detentrica delle quote societarie della A_____ Srl (memoriale, pag. 9 seg.). Che prima di ordinare una rendicontazione occorra appurare l'esistenza di un mandato non fa dubbio. Tuttavia è pacifico che un tale mandato fiduciario sia venuto in essere fra le parti in causa anche relativamente alla A_____ Srl l'11 febbraio 2009, come osserva l'appellato con riferimento al doc. 2 (risposta all'appello, n. 28; v. inoltre sopra lett. A). In simili circostanze, il problema non è tanto sapere se la convenuta sia ancora detentrica (fiduciaria) delle quote della società in esame – circostanza che non dovrebbe destare troppi dubbi se la AP 1 non ha ricevuto alcuna disdetta, come ha accertato il Pretore sulla scorta della deposizione del suo presidente _____ P_____ (verbale 22 gennaio 2021 pag. 11) – quanto se (circostanza invero certa) essa abbia (avuto) in virtù di tale mandato fiduciario degli obblighi (anche di rendiconto) nei confronti di AO 1. Non si tratta quindi di mettere la convenuta nella posizione di dover dimostrare di non essere detentrica delle azioni della A_____ Srl, ma di spiegare e documentare l'esecuzione di quel mandato (doc. 2), di cui poco si sa. Tanto più che l'appellante non pretende né dimostra che quel mandato fiduciario sarebbe decaduto in virtù della sua clausola n. 6 (e nel rispetto delle condizioni di cui al punto n. 5) e neppure illustra cosa sarebbe stato degli obblighi imposti ai fiducianti _____ Q_____ e D_____ " per mezzo del fiduciario " anche dopo l'acquisto del terreno da parte della M_____ Srl in forza della clausola n. 7. In definitiva, la decisione pretorile resiste pertanto alla critica anche su tale punto.

E. 6

L'appellante deplora altresì che il Pretore abbia comminato una multa disciplinare e un'azione penale (art. 292 CP) a fronte di un ordine che non sarebbe sufficientemente chiaro nella determinazione dei documenti da consegnare all'appellato, non potendosi escludere, per medesima ammissione del primo giudice, che gli stessi siano già stati forniti con il doc. 13. Per la convenuta, l'incertezza traspare dal dispositivo della sentenza impugnata laddove gli ordini sono stati impartiti in modo vago e generico siccome sono accompagnati dalla formulazione " il tutto nella misura in cui non sia già stato messo a disposizione di AO 1 con il doc. 13 " (memoriale, pag. 10 seg., n. 29 e 31). Corrisponde allo scopo dell'art. 400 CO che il mandatario renda conto di tutto il suo operato nell'ambito del mandato (DTF 110 II 181 consid. 2). Tuttavia le singole operazioni non possono essere tutte note al mandante. Nell'ambito dell'azione di rendiconto non vanno di conseguenza poste esigenze troppo severe alle richieste di giudizio. Basta che i documenti richiesti siano chiaramente identificabili per evitare che l'esecuzione della decisione fallisca. I documenti devono

quindi essere descritti in modo tale che risultino determinabili, che il mandatario riconosca quali gli siano richiesti e che il giudice dell'esecuzione possa poi esaminare se il singolo ordine sia stato ossequiato (STF 4A_686/2014 del 3 giugno 2015 consid. 4.3.2 con rinvii). Ora, non consta né l'appellante pretende che il lungo elenco dei documenti richiesti dall'attore e ordinati dal Pretore non sarebbe determinabile nel senso testé esposto. Lo stesso vale per la limitazione aggiunta dal Pretore con riferimento ai documenti esibiti (successivamente al rilascio dell'autorizzazione ad agire) con il doc. 13. Senza contare che essa corrisponde sostanzialmente alla formulazione già indicata da questa Camera al medesimo Pretore nella sentenza inc. 12.2020.43 del 1° marzo 2021 cui la stessa appellante accenna per altro a pag. 6 del proprio memoriale. La doglianza cade dunque nel vuoto.

E. 7

Sempre in merito alla multa disciplinare, l'appellante la reputa eccessiva e sproporzionata. Eccepita una carente motivazione nella fissazione dell'importo a prescindere dall'effettiva gravità della mancanza rimproverata, la convenuta ritiene che la comminatoria della multa di fr. 1'000.- per ogni giorno di ritardo non si giustifichi già solo alla luce del fatto che essa avrebbe già dato seguito in modo esaustivo ai propri obblighi con il doc. 13 (memoriale, pag. 10 seg., n. 31 e n. 33 a 35). Su quest'ultima argomentazione non occorre però tornare e non giova quindi più ripetersi. Quanto alla carente motivazione nella fissazione dell'importo massimo della multa comminata, l'appellante medesima rileva che il Pretore l'ha determinata " tenuto conto del valore di causa e l'assenza di impedimenti particolari da parte di AP 1 nel fornire la documentazione richiesta ". La motivazione potrà quindi anche non aggradare alla convenuta ma non può per questo dirsi carente. Se a ciò si aggiunge – come rileva a ragione l'attore (risposta all'appello, pag. 13) – che almeno dal 2015 (doc. 8-11) AO 1 tenta invano di ottenere un completo rendiconto sull'operato della fiduciaria, la decisione di comminare l'importo massimo di fr. 1'000.- per ogni giorno di ritardo non integra un eccesso del potere di apprezzamento da parte del Pretore. Se ne conclude che l'appello vede così la sua sorte segnata.

E. 8

Le spese processuali, calcolate su un valore litigioso di fr. 38'000.- (sopra consid. 1), determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un importo per ripetibili stabilito sulla base dell'art. 11 RTar. Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello 13 settembre 2023 della AP 1 è respinto . 2. Le spese processuali della procedura di appello, di fr. 4'000.-, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili di seconda sede. 3. Notificazione: - ; - . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La cancelliera Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).